



ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE
RICERCATORE E TECNOLOGO ANNO 2017

LE PARTI PRESO PRELIMINARMENTE ATTO CHE:

- 1) in data 17 ottobre 2019 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto integrativo per il trattamento economico accessorio Ricercatori / Tecnologi anno 2017;
- 2) ai sensi dell'art. 40 *bis* D.Lgs. n. 165/2001 in data 18 ottobre 2019 la predetta ipotesi, unitamente alla pertinente relazione tecnico – finanziaria e a quella illustrativa, è stata trasmessa al Collegio dei Revisori per la prescritta certificazione;
- 3) il Collegio dei Revisori nella seduta del 18 ottobre 2019 – verbale n. 285 – ha certificato l'ipotesi in parola;
- 4) con note del 16 giugno u.s. la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – e Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, hanno espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'*iter* contrattuale, nel contempo subordinandolo ad alcune modifiche alle disposizioni di cui all'art. 9 e all'art.13 dell'ipotesi, da apporre in sede di stipula dell'accordo definitivo;

CONVENGONO

- sulla opportunità di modificare l'art. 9 dell'ipotesi al fine di fornire maggiore risalto al carattere eterodeterminato (in sede di contrattazione nazionale) di tale indennità; il nuovo testo è concordato nel modo seguente: “la somma destinata all'erogazione dell'indennità di valorizzazione professionale connessa all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo è per il 2017 pari a € 874.727,49. L'importo da erogare secondo quanto previsto dal CCNL è calcolato per effetto dell'articolo 15 del CCNL 2006-2009”;
- sulla necessità di modificare il testo dell'art. 13 dell'ipotesi, da intendersi integralmente sostituito nel modo seguente: “le eventuali economie che dovessero realizzarsi in una o più delle indennità disciplinate dagli artt. 6 e seguenti saranno destinate al personale dei ricercatori e tecnologi a titolo e secondo i criteri di cui all'art. 18 comma 2 CCI 2016”.

Di. n.

QUANTO SOPRA PREMESSO

le Parti stipulano in via definitiva l'accordo di contrattazione integrativa per il trattamento economico accessorio personale con profilo di Ricercatore e Tecnologo (livelli I – III) anno 2017.

Data...3/12/2021

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Dott. Andrea PICCIOLI
Direttore Generale, giusta delega del Presidente



Dott.ssa Rosa Maria MARTOCCIA
Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche, giusta delega del Presidente



LE DELEGAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE:

CISL SCUOLA




FLC CGIL




FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA



SNALS CONFSAL



FEDERAZIONE GILDA UNAMS



LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA:



























ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DEI LIVELLI DAL I AL III RICERCATORI E TECNOLOGI ANNO 2017

ART. 1

PREMESSA

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo si pone l'obiettivo di riconoscere concretamente l'impegno di tutto il personale ricercatore e tecnologo coinvolto nelle attività scientifiche dell'Istituto Superiore di Sanità.

ART. 2

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo è stipulato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 68 del Contratto Collettivo di Lavoro comparto istruzione e ricerca biennio 2016-2018 sottoscritto in data 19 aprile 2018. Il presente contratto integrativo si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Istituto Superiore di Sanità dei livelli dal I al III.

ART. 3

DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017 subordinatamente al perfezionamento delle procedure di cui all'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001.

ART. 4

RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Il Fondo disponibile per il trattamento accessorio dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto Superiore di Sanità è il seguente:

ANNUALITA'	FONDO COMPLESSIVO
2017	€ 2.665.319,96

ART. 5

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Il fondo per il trattamento accessorio è destinato al finanziamento delle seguenti indennità:

Ri. Inquilini

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3

- Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo (art. 8 del CCNL 05/03/1998 biennio 1996/1997);
- Indennità di direzione strutture (art. 9 CCNL 5/03/1998 biennio 1996/1997);
- Indennità (art. 22 DPR n. 171/1991);
- Indennità di valorizzazione professionale (art. 8 CCNL 21.2.2002 biennio 2000-2001);
- Indennità di rischio da radiazioni (art. 47 CCNL 21.2.2002 biennio economico 2001-2002);
- Indennità connessa allo svolgimento di attività dannose o pericolose per la salute al personale appartenente ai livelli I-III (art. 43 CCNL 7/10/1996 biennio economico 1994-1995).

ART. 6

L'INDENNITA' PER ONERI SPECIFICI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI RICERCATORE E TECNOLOGO ART. 8 CCNL 05.03.1998 BIENNIO 1996/1997

1. Il Fondo destinato all'erogazione dell'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo è il seguente:

ANNUALITA'	INDENNITA' PER ONERI SPECIFICI
2017	807.052,87

2. L'importo pro-capite da erogare rimane quello previsto dal CCI 2016.

ART. 7

INDENNITA' DI DIREZIONE STRUTTURE ART. 9 CCNL 05/03/1998 BIENNIO 1996/1997

1. Il Fondo destinato all'erogazione dell'indennità di carica è il seguente:

ANNUALITA'	INDENNITA' DI CARICA
2017	€ 279.600,00

2. Restano fermi, fino alla completa attuazione delle modifiche al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di cui alla delibera n.1 del CDA del 11/04/2018, i criteri di attribuzione così come determinati con deliberazioni n. 2A e 2B allegata al verbale n. 39 del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2004.

ART. 8

INDENNITÀ EX ART. 22 DPR 171/1991

1. Il Fondo destinato all'erogazione dell'indennità ex art. 22 DPR 171/1991 connessa all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo è il seguente:

ANNUALITA'	INDENNITA' EX ART.22
2017	€ 490.603,85

2. Restano fermi, fino alla completa attuazione delle modifiche al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di cui alla delibera n.1 del CDA del 11/04/2018, i criteri di attribuzione già determinati.

Di / uer /

ng

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART. 9
INDENNITA' DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE
ART. 8 CCNL 21.2.2002 BIENNIO 2000-2001

1. La somma destinata all'erogazione dell'indennità di valorizzazione professionale connessa all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo è per il 2017 pari a € 874.727,49.
2. L'importo da erogare secondo quanto previsto dal CCNL è calcolato per effetto dell'articolo 15 del CCNL 2006-2009.

ART. 10
CONDIZIONI LAVORATIVE COMPORTANTI RISCHIO
ART. 43 CCNL 7.10.1996 BIENNIO ECONOMICO 1994-1995
ART. 47 CCNL 21.2.2002 BIENNIO ECONOMICO 2001-2002

1. L'importo destinato all'erogazione dell'indennità di rischio è il seguente:

ANNUALITA'	TOTALE INDENNITA' DI RISCHIO RESIDUO
2017	€ 213.335,75

ART. 11
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

1. Le disposizioni del presente Accordo sono estese al personale assunto con contratto a tempo determinato, così come previsto dall'art. 84 del Contratto Collettivo di Lavoro comparto istruzione e ricerca biennio 2016-2018 firmato in data 19 aprile 2018. Il relativo finanziamento resta a carico dei programmi di ricerca sulle cui risorse è stata disposta l'attribuzione dei singoli incarichi.

ART. 12
PERSONALE DEL CNT E DEL CNS

1. Per il personale in servizio presso il Centro Nazionale Trapianti e per il personale in servizio presso il Centro Nazionale Sangue, sia dipendente dell'ISS, sia proveniente da altra Amministrazione o assunto direttamente dai Centri medesimi, preso atto che le competenze accessorie di tutto il personale comunque in servizio presso il CNT e il CNS sono a carico del bilancio dei Centri stessi, si procederà alla disciplina dei trattamenti accessori con risorse tratte dai rispettivi capitoli di funzionamento, previa separata contrattazione integrativa cui parteciperanno i Direttori dei Centri. I valori unitari delle singole indennità spettanti non potranno comunque essere diversi da quelli previsti dal presente Accordo e riferiti al personale in servizio presso l'Istituto Superiore di Sanità, compresi eventuali conguagli.

ART. 13
NORMA FINALE

1. Le eventuali economie che dovessero realizzarsi in una o più delle indennità disciplinate dagli artt. 6 e seguenti saranno destinate al personale dei ricercatori e tecnologi a titolo e secondo i criteri di cui all'art. 18 comma 2 CCI 2016.

D. Iuri

hy

[Signature]

[Signature]

[Signature]